



Certificate Number 0026
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

PROT. NR. 36304 DEL 03.08.2023

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI LEGNOSI (EER 20.01.38) E IMBALLAGGI LEGNOSI (EER 15.01.03)

CIG: A001CD2955

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Il presente appalto ha per oggetto il servizio di ritiro (trasporto) e trattamento dei rifiuti legnosi (EER 20.01.38) e imballaggi legnosi (EER 15.01.03) provenienti dall'attività di raccolta effettuata sul territorio di competenza di Sistema Ambiente S.p.A. (azienda di igiene urbana).

1.2 L'affidatario del servizio dovrà provvedere al ritiro, a proprie spese, dei sopra detti rifiuti messi a disposizione dalla Committente presso il proprio impianto sito in Lucca, via Ducceschi snc, Loc. Sant' Angelo in Campo, con la periodicità di seguito specificata (art. 6), ed al successivo trattamento.

ART. 2 - CARATTERE PUBBLICO DEL SERVIZIO – SCIOPERI

2.1 I servizi oggetto del presente appalto costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza dei lavoratori, della collettività e dei singoli;
- b. deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.



2.2 Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale (art. 1 della Legge 15.06.1990 n. 146).

Come tale, l'Appaltatore non potrà sospendere, abbandonare ovvero ridurre le prestazioni in appalto né le singole modalità di espletamento dello stesso salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore".

In caso di scioperi indetti dalle OO.SS. di categoria o aziendali, l'aggiudicataria è tenuta ad assicurare lo svolgimento dei servizi indispensabili, così come definiti dalla vigente legislazione in materia e secondo quanto concordato tra le OO.SS. e l'impresa nelle intese di cui alla predetta legge.

Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo esemplificativo, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 24 ore successive dallo stesso.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e di quelle igienico-sanitarie indicate nei vigenti Regolamenti del Comune di Lucca.

Il trasporto dei rifiuti all'impianto di smaltimento/trattamento dovrà essere effettuato, a cura della società appaltatrice, con automezzi idonei a norma delle vigenti disposizioni di Legge Nazionali e Regionali e aventi caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie vigenti.

L'impresa Appaltatrice è obbligata a prestare la propria collaborazione per consentire a Sistema Ambiente S.p.A. di effettuare, nel corso della gestione, ogni eventuale controllo o misurazione del servizio reso, anche a campione, in qualsiasi momento senza alcun preavviso e senza alcuna spesa aggiuntiva a carico di Sistema Ambiente S.p.A.

Il servizio dovrà essere reso con puntualità e tempestività e dovrà essere tale da garantire il rispetto delle prescrizioni sulla conduzione della sede impiantistica di partenza di Sistema Ambiente S.p.A. A tal proposito, l'appaltatore dovrà espletare con puntualità e tempestività tutti gli interventi oggetto di programmazione giornaliera e settimanale.

ART. 4 – SOPRALLUOGO FACOLTATIVO DEI LUOGHI DELL'APPALTO PRESSO LA COMMITTENTE

È in facoltà dei concorrenti prendere esatta visione dei luoghi dell'appalto c/o la Committente (stabilimento sito in Lucca, loc. San Angelo in Campo) così da acquisire reale conoscenza di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio e tali da consentire la presentazione dell'offerta.

Un'errata valutazione di quanto visionato e accertato non darà alcun diritto all'Appaltatore di richiedere ulteriori indennizzi o corrispettivi o risarcimenti di qualsiasi specie e natura.

Qualora interessati, **entro e non oltre il 04 settembre 2023 ore 12:00**, dovrà essere richiesta alla stazione appaltante (a mezzo pec all'indirizzo: sistemaambientelucca@legalmail.it) l'assistenza a svolgere attività ricognitiva c/o lo stabilimento sito in Lucca, loc. San Angelo in Campo). In tal caso, la visita sarà effettuata esclusivamente nel giorno e orario concordati con il dipendente incaricato della stazione appaltante.

Si precisa che:

- 1) al termine del sopralluogo, verrà rilasciata idonea attestazione da parte della stazione appaltante;
- 2) detta attestazione potrà essere inserita nella Busta A-Documentazione. Il mancato inserimento di detta attestazione nella Busta A- Documentazione non costituisce causa di esclusione;
- 3) il sopralluogo dovrà essere svolto dal legale rappresentante del concorrente o suo delegato.

ART. 5 – RISPETTO DEI CCNL E DELLE NORME DI SICUREZZA

5.1 Al personale impiegato nell'appalto deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

5.2 L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale – stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative - in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5.3 L'Appaltatore ed il subappaltatore devono osservare ed applicare integralmente le leggi e i regolamenti vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

5.4 Nel caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, il Responsabile del Procedimento procederà a formale contestazione scritta e se del caso procederà all'inoltro della contestazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 6 – MODALITA' DI CARICO – PESATURA

6.1 Il carico dei veicoli presso l'impianto di Sistema Ambiente S.p.A. sarà effettuato a cura di quest'ultima con proprio personale, mezzi e sistemi. I veicoli adibiti al trasporto dovranno avere, nella parte superiore del cassone, una apertura che permetta il carico dall'alto ed essere dotati di sistemi di copertura atti ad impedire la fuoriuscita di materiale durante il trasporto. Il carico dei veicoli avverrà ordinariamente su sei giorni la settimana, dal lunedì al sabato con eccezione, normalmente, delle domeniche. Il carico avverrà dalle ore 06:15 fino alle ore 18:00 di ciascun giorno lavorativo (con esclusione della fascia oraria compresa tra le ore 11:00 e le ore 12:30). Il sabato ed i festivi infrasettimanali le operazioni di carico termineranno alle ore 12:00.

Sistema Ambiente S.p.A. si riserva, in caso di necessità determinata da cause contingibili ed urgenti, mediante semplice preavviso scritto, la facoltà di ampliare tali orari, secondo le proprie esclusive necessità complessive di servizio.

Le operazioni di carico dovranno avvenire nel pieno rispetto delle regole di viabilità disposte dalla Committente.

6.2 La pesatura di ciascun carico effettuato avverrà, a cura della Committente, presso la pesa sita nella stazione di trasferimento di S. Angelo in Campo (Lucca) che, sottoposta a verifiche degli enti competenti, farà piena prova ai fini della fatturazione.

Qualora la suddetta pesa non potesse essere utilizzata, la pesata verrà effettuata presso una pesa pubblica con oneri a carico della Committente.

L'aggiudicatario assume, inoltre, l'obbligo di effettuare ulteriore determinazione del peso dei carichi a destino, per ogni viaggio effettuato, in entrata ed in uscita. Sistema Ambiente S.p.A. potrà richiedere, in ogni momento, copia della documentazione attestante la regolare taratura ed effettuazione delle verifiche periodiche, così come previsto dalle vigenti normative, degli strumenti di pesatura utilizzati dai destinatari finali dei rifiuti per la quantificazione degli stessi a destino.

ART. 7 – MEZZI PER IL TRASPORTO DEL RIFIUTO

7.1 Il trasporto del rifiuto oggetto del presente appalto dovrà avvenire mediante l'utilizzo di idonei mezzi che garantiscano un numero medio di **3/4** ritiri a settimana ed aventi le seguenti caratteristiche minime:

- a) portata effettiva: non inferiore a q.li 100;
- b) volume del/i cassone/i: complessivamente non inferiore a mc. 70 (se sprovvisti di un sistema di compattazione);
- c) altezza sponde: massimo 4 metri lineari da terra;
- d) tipologia mezzi: autoarticolati e autotreni con cassoni scarrabili (questi ultimi necessari per il trasporto del rifiuto EER 15.01.03 al fine di rispettare i vincoli autorizzativi dell'impianto di stoccaggio).

7.2 I dati sopra forniti relativi al numero dei viaggi/settimana assumono valore indicativo e non vincolante essendo forniti in base alle conoscenze attuali; Sistema Ambiente S.p.A. si riserva, in caso di necessità, determinata da cause contingibili ed urgenti, mediante semplice preavviso scritto, la facoltà di ampliare il numero dei viaggi, secondo le proprie esclusive necessità complessive di servizio.

7.3 L'idoneità tecnica dei mezzi dovrà garantire, in particolare, durante il trasporto dei rifiuti, che sia evitata la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste.

7.4 Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore, su richiesta scritta della Committente, dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- 1) elenco dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto;
- 2) copia dei libretti di circolazione dei mezzi di cui sopra;
- 3) copia polizze assicurazione RCA e inquinamento in regola con il pagamento del premio;
- 4) elenco dei lavoratori impiegati nel servizio di trasporto e copia patenti di guida.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DEL TRASPORTO

Il trasporto del materiale oggetto di gara è a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore e deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di ambiente dettata dal D.P.R. 152/2006 e s.m. (e relative norme regolamentari e tecniche di attuazione), nonché in osservanza degli adempimenti previsti dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali o fissati in materia di trasporto merci per conto terzi. Sistema Ambiente S.p.A. declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta caricati sui veicoli, non vengano trasportati secondo le norme di legge. Del mancato rispetto di tali norme unico responsabile sarà sempre e comunque l'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento oggetto del presente Capitolato speciale ancorché non espressamente richiamato.

ART. 9 – IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO

Il trattamento dei rifiuti oggetto del presente appalto dovrà avvenire presso impianto/impianti, autorizzato/i ai sensi di legge, con potenzialità minima annua non inferiore al doppio della quantità di rifiuti di cui al successivo articolo 11.

ART. 10 - DURATA DELL'APPALTO - PROROGA C.D. TECNICA

10.1 La durata dell'appalto è fissata in **12 mesi** decorrenti dalla stipula del contratto ovvero dalla comunicazione scritta di avvio del servizio nelle more della stipula del contratto.

10.2 La Committente si riserva la facoltà di procedere alla proroga per ulteriori 12 mesi ai sensi dell'articolo 120, comma 10, D.Lgs 36/2023 del Codice. Il rinnovo dovrà risultare da atto scritto.



10.3 Ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs 36/2023, è prevista una opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo concorrente. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ART. 11 – QUANTITATIVO PRESUNTO DI RIFIUTI CONFERITI E VARIANTI INTRODOTTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 Il quantitativo complessivo di rifiuti da trasportare e avviare al recupero è stimato pari a **2.400 c.a. tonnellate annue**, di cui 2.200 c.a. tonnellate annue di rifiuti legnosi EER 20.01.38 e 200 c.a. tonnellate annue di imballaggi legnosi EER 15.01.03.

Tali dati assumono solo valore indicativo e, in tal senso, non vincolante per Sistema Ambiente S.p.A. posto che derivano da indicatori di stima su base storica (anno 2022) e sono soggetti all'azione di più elementi variabili non imputabili alla Committente.

Posto che la qualità e la quantità di rifiuti da trattare, per cause non imputabili alla Committente, sono suscettibili di variazioni, anche significative, in composizione merceologica, in peso o in volume, durante il periodo contrattuale, le eventuali variazioni di tali parametri, rispetto ai dati sopra riportati, non potranno essere adottate a motivo di risoluzione contrattuale e nessuna eccezione o reclamo potrà sollevare la ditta appaltatrice che rimane obbligata al servizio alle medesime condizioni economiche.

11.2 Il quantitativo dei rifiuti conferiti potrà, inoltre, subire variazioni in caso di subentro del Gestore Unico di Ambito individuato da ATO Toscana Costa.

ART. 12 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO

12.1 L'importo complessivo dell'appalto è stimato – ai sensi ed in ottemperanza all'art. 14, co. 4 e 7, D.Lgs. 36/2023 - per l'intera durata contrattuale - in € 264.000,00 oltre Iva di legge, oltre € 280,00 per oneri della sicurezza da interferenza.

12.2 Detto importo ha valore puramente indicativo dal momento che il quantitativo di rifiuti di cui sopra è oggetto di stima in via presuntiva su base storica.

12.3 Il valore di cui sopra è stimato ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'appalto (C.I.G., importo cauzione provvisoria, tassa Anac, ecc..).

12.4 Si tratta in ogni caso di "appalto a misura".

12.5 L'importo (massimo stimato) sopra indicato è calcolato per tutta la durata dell'appalto di cui al precedente articolo 10, ivi compresa l'eventuale facoltà di rinnovo per 12 mesi e l'opzione di proroga c.d. tecnica per un periodo pari a 3 mesi, ed è comprensivo di ogni onere, diretto e indiretto, e di ogni prestazione utile e necessaria all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto a perfetta regola d'arte.

ART. 13 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

13.1 Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite bonifico bancario previa acquisizione del D.U.R.C. e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 14.

13.2 In ragione della natura e delle caratteristiche del contratto, ai sensi dell'art. 125, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i pagamenti avverranno a 60 gg. d.f.f.m.

13.3 Il corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza mensile posticipata. Le fatture dovranno pervenire in formato elettronico (codice SDI SUMB70N; in fattura dovrà essere indicato il numero identificativo gara CIG assegnato al presente affidamento (in caso contrario verrà richiesta emissione di nota di credito).



La Committente, soggetta al meccanismo dello *split payment* previsto dall'art. del Dl 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato sulla G.U. n.95 del 24 aprile 2017 (S.O. n.20), effettuerà, alle scadenze previste, il solo pagamento della parte imponibile della fattura emessa dall'Appaltatore.

13.4 L'importo relativo agli oneri per la sicurezza da D.U.V.R.I. sarà corrisposto in unica soluzione al termine delle riunioni di cooperazione e formazione del personale.

13.5 Ai sensi della normativa vigente, sull'importo netto progressivo delle prestazioni potrà essere operata una **ritenuta dello 0,50%**. L'Appaltatore, che nel corpo di ciascuna fattura mensile (posticipata) dovrà indicare la trattenuta dello 0,50 % sull'imponibile, dovrà addebitare l'importo mensile al netto di tale trattenuta. Al termine dell'appalto, dopo la verifica di regolare conformità dei servizi e previo rilascio del D.U.R.C., l'Appaltatore, previa autorizzazione scritta della Committente, dovrà emettere fattura per la sommatoria delle ritenute dello 0,50% effettuate durante il corso dell'appalto.

13.6 In caso di ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'appalto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

13.7 L'ammontare delle eventuali penali di cui al successivo articolo 20 verrà fatturato con cadenza bimestrale ovvero trattenuto sulla prima fattura in pagamento.

13.8 A garanzia dell'osservanza da parte dell'esecutore degli **obblighi retributivi**, la Committente potrà richiedere la documentazione di seguito elencata in maniera esemplificativa ma non esaustiva:

- a) **Unilav**;
- b) **contratti individuali e trasformazioni**;
- c) dichiarazione obbligo di versamento TFR al Fondo Tesoreria;
- d) denuncia di apertura posizione INAIL specifica per il rischio nella attività appaltata;
- e) attribuzione matricola INPS con inquadramento corretto;
- f) estratto **LUL** relativo ai lavoratori occupati nell'appalto per il periodo di esecuzione dello stesso;
- g) **UNIEMENS**;
- h) distinta di versamento con Mod. F24 dei versamenti contributivi conciliata con Uniemens;
- i) quietanze o bonifici bancari relativi ai prospetti paga dei lavoratori occupati nell'appalto per il periodo di esecuzione dell'appalto;
- l) documentazione afferente i regolari versamenti o accantonamenti ad enti bilaterali, fondi di previdenza o assistenza, fondi di solidarietà, ed ogni altro trattamento od accantonamento economico-patrimoniale dovuto direttamente o indirettamente al lavoratore in forza di legge, contratto collettivo nazionale o decentrato di lavoro, contratto individuale, con riferimento al periodo di esecuzione dell'appalto;
- m) autoliquidazioni Inail;
- n) versamento premi Inail;
- o) DM 10;
- p) buste paga quietanzate dai lavoratori impegnati nell'appalto.

ART. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In caso di subappalto, l'Appaltatore dovrà inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o con i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Una copia dei suddetti contratti dovrà essere inviata alla Committente al fine di verificare l'apposizione della suddetta clausola.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, Sistema Ambiente S.p.A. risolverà il contratto di

diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore con raccomandata a/r.

ART. 15 – SICUREZZA INERENTE L'APPALTO – D.U.V.R.I.

L'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m. (Testo unico sulla sicurezza) obbliga il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico Documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nell'art. 26, comma 3-bis viene specificato che l'obbligo della redazione del D.U.V.R.I. non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI del decreto legislativo 81/2008 e s.m.

Nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) individua l'*interferenza* nella circostanza in cui si verifichi *“un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti?”*.

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- esistenti nel luogo di lavoro, ove è previsto che debba lavorare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

Il D.U.V.R.I. sarà allegato al contratto e dovrà essere integrato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Resta onere dell'Appaltatore, ivi compresi i subappaltatori, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, elaborare il Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

ART. 16 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene urbana e comunque aventi un rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore non dovrà inoltre contravvenire alle norme anti-infortunistiche e di sicurezza vigenti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m., sia nei riguardi dei propri dipendenti che della popolazione.

L'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nel D.Lgs 36/2023.



ART. 17 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

17.1 L'Appaltatore sarà responsabile:

- del perfetto svolgimento dei servizi affidati, nonché della disciplina e dell'operato del proprio personale;
- civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione dei servizi, secondo quanto disposto dalla legge.

17.2 L'Appaltatore sarà tenuto a:

- adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali verso gli enti previdenziali (INAIL e INPS);
- adottare, nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente;
- stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto, una o più polizze assicurative, da consegnare prima della stipula del contratto, per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:

a) **verso terzi (R.C.T):** dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi e spese) per i quali l'Appaltatore fosse chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa dovrà essere riferita ai danni, causati nell'esecuzione

dell'appalto, a persone, cose, animali ed estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. La polizza dovrà prevedere anche il risarcimento dei danni subiti da Sistema Ambiente S.p.A. (Committente) a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti, opere ed attrezzature, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. La polizza dovrà prevedere anche i danni alle eventuali cose in consegna e custodia all'Appaltatore a qualsiasi titolo o destinazione.

Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per ogni singolo sinistro;

b) **verso prestatori di lavoro (R.C.O.):** dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi e spese) per gli infortuni subiti dal personale impiegato nell'esecuzione dei servizi ed essere estesa anche ai danni subiti dal personale del subappaltatore o di altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per ogni singolo sinistro.

L'Appaltatore sarà in ogni caso unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali.

Tutti i mezzi impiegati nell'appalto dovranno essere coperti da assicurazione "inquinamento" e l'Appaltatore dovrà comprovare tale requisito fornendo prova documentale prima della sottoscrizione del contratto.

ART. 18 – MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E CLAUSOLA DI REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

18.1 Le modifiche al contratto in corso di validità, autorizzate dal Responsabile unico del Procedimento, sono ammesse in conformità all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non preventivamente approvata dalla Committente. Le modifiche non preventivamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno,



comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Responsabile del procedimento /Direttore dell'esecuzione del contratto.

18.2 Ai sensi dell'articolo 60, comma 1, D.Lgs. 36/2023, entro i limiti temporali ivi stabiliti, è ammessa, a decorrere dalla seconda annualità contrattuale, la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60, comma 1, D.Lgs. 36/2023. In particolare, i compensi per le prestazioni oggetto del presente contratto saranno soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, qualora l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (di seguito indice ISTAT FOI) sia aumentato o diminuito di oltre il 5%. In tal caso, si procederà a revisione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta eccedenza. In caso di aumento, a pena di decadenza, l'Appaltatore presenterà apposita istanza di revisione entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui saranno resi disponibili gli indici ISTAT FOI. La Committente, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d'ufficio alla compensazione. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 19 – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dettate dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore può affidare in subappalto l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni ricompresi nel contratto solo previa autorizzazione della Committente e solo se:

- 1) all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare;
- 2) il subappaltatore è qualificato per le prestazioni da eseguire;
- 3) non sussistono, a carico del subappaltatore, cause di esclusione di cui al D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 20 – PENALI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nessun motivo giustifica la mancata presenza dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti giornalieri, fatti salvi i motivi di forza maggiore da documentare a cura dell'Appaltatore. Si da atto che non rientrano nei motivi di forza maggiore l'indisponibilità di mezzi per guasti.

Per il mancato espletamento del servizio, occasionale, per ciascun giorno lavorativo, sarà applicata una penale pari ad € 250,00 in caso di mancato primo espletamento di un viaggio programmato; in caso di ulteriori mancanze, la penale sarà aumentata ogni volta del 30% (es. mancato 1° viaggio: € 250,00; mancato 2° viaggio: € 325,00; mancato 3° viaggio: € 422,50; ecc.). Resta salvo in ogni caso l'obbligo per l'Appaltatore di recuperare tali mancanze entro e non oltre i 2 giorni successivi, pena la risoluzione del contratto.

Se tali disservizi dovessero ripetersi per 2 giorni consecutivi, sarà facoltà della S.A. risolvere il contratto ai sensi degli articoli 122 del D.Lgs. 36/2023 e 1564 del C.C.

Le penali saranno contestate con pec o lettera raccomandata ed applicate previo contraddittorio scritto.

ART. 21 - ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, la Committente ha la facoltà – qualora l'Appaltatore diffidato ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli – di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese all'Appaltatore, maggiorate del 10% (dieci per cento) per oneri di amministrazione. Sono fatte salve le azioni legali esperibili dalla Committente per l'eventuale risarcimento dei danni patiti e patendi.



ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà presentare, con le modalità e per le finalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, una garanzia definitiva che copre l'intero periodo contrattuale e resterà vincolata fino a quando saranno definite tutte le contestazioni e vertenze che fossero, eventualmente, insorte nel corso dell'espletamento del contratto, ai sensi e nei limiti dell'articolo sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 6 del sopra citato decreto legislativo, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

L'Appaltatore, sotto pena di decadenza dell'appalto, dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato (di norma 15 giorni), qualora Sistema Ambiente S.p.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Lo svincolo della cauzione avverrà, in base alle disposizioni vigenti, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

L'importo della garanzia può essere ridotto in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 106, e 117 del D.Lgs 36/2023.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

23.1 Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto – nelle ipotesi previste per legge - Sistema Ambiente S.p.A. attiverà le procedure per la risoluzione anticipata secondo le indicazioni del caso.

23.2 Costituiranno “gravi” inadempimenti delle obbligazioni contrattuali:

- a) mancato avvio del servizio entro 2 giorni dalla comunicazione scritta della Committente, esclusi i documentati casi di forza maggiore;
- b) interruzione/sospensione del servizio per un periodo superiore a 2 giorni, esclusi i documentati casi di forza maggiore;
- c) gravi e/o reiterati disservizi;
- d) gravi e/o reiterate violazioni alle norme in materia di lavoro e sicurezza.

Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; perdita dei requisiti prescritti per legge; nelle ipotesi previste nel presente Capitolato speciale d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto, saranno a carico dell'Appaltatore inadempiente gli oneri relativi all'affidamento ad altra impresa dei servizi oggetto dell'appalto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni ulteriori e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 24 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, con scrittura privata in modalità elettronica.

Non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso dell'iscrizione/autorizzazione prescritta per legge.

ART. 25 - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE



Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 225, comma 1 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo di tali spese ammonta indicativamente (complessivamente) ad € 3.000,00 circa (euro tremila/00) e dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario. Il mancato pagamento non preclude la stipulazione del contratto e la Committente, in occasione del primo pagamento a favore dell'Appaltatore, potrà effettuare una ritenuta corrispondente all'ammontare del rimborso dovuto.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non si possano risolvere in via bonaria, sarà competente a decidere - ferma restando la competenza funzionale ex all'art. 3, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 168/2003 e ss.mm.ii. della sezione specializzata in materia di imprese istituita presso i Tribunali di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo - il Foro di Firenze con esclusione di ogni altro foro.

Non è ammesso l'arbitrato.

ART. 26 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 119, comma 1 D.Lgs. 36/2023).

ART. 27 – CESSIONE DI CREDITI DA CORRISPETTIVO D'APPALTO

Non è ammessa la cessione dei crediti da corrispettivo da appalto.

Il Responsabile del procedimento

Ing. Caterina Susini

firmato in originale